

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI PILA**

Via ROMA, 19 – 13020 Pila (VC)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9****OGGETTO:****Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000.**

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di luglio alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GATTI Massimo - Sindaco	Sì
2. PIANTA Giuliana - Vice Sindaco	No
3. GIANOTTI Bruno - Consigliere	Sì
4. BERTOLI Stefano - Consigliere	No
5. CRESPI Roberta - Consigliere	No
6. CRIPPA Maurizio - Consigliere	Sì
7. FERRARIS Stefano - Consigliere	Sì
8. VIETTI Michela - Consigliere	No
9. CUCCIOLA Omar - Consigliere	Sì
10. COTTURA Enrico - Consigliere	No
11. GIANOTTI Carlotta - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GATTI Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 22 in data 17 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);
- n. 23 in data 17 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato ha approvato il Bilancio di Previsione relativo al periodo 2026-2028;

Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell'esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio mediante le seguenti variazioni:

- delibera di Consiglio Comunale n. 2, in data 30 marzo 2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"I Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028, ai sensi D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 175 c. 2;*
- delibera di Giunta Comunale n. 17, in data 27 maggio 2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Il Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2026-2028 (Art. 175, comma 4, del D.LGS. N. 267/2000)",* ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 30 marzo 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Bilancio 2025;

Considerato l'art. 193 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Preso atto che il punto 4.2, lett. g), del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11, prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

Visto il comunicato della Commissione Arconet del 01 luglio 2015 che chiarisce quanto segue “Si conferma che l’articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la **verifica dello stato di attuazione dei programmi**”;

Preso atto che l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs n. 126/2014, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, deve essere effettuata la salvaguardia degli equilibri ed il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio tramite apposita delibera;

Visto l’art. 194 del D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

Dato atto che i disposti di legge sopra citati dispongono altresì che l'Ente accerti la sussistenza o meno di un possibile squilibrio finanziario dovuto a disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.267/2000, disavanzo della gestione competenza o residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per l'anno in corso, al fine di adottare le misure necessarie a ripristinare l'equilibrio;

Considerato a tal fine l'esercizio finanziario 2025 si è chiuso con un avanzo di amministrazione non negativo;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio di previsione 2026–2028 per l'esercizio 2026;

VISTA La relazione tecnica predisposta dal Servizio Finanziario e relativi allegati, acclusa al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (All.2), che ha messo in evidenza la seguente situazione:

- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione in forma Semplificata (DUPS);
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo e coerente rispetto allo stato di realizzazione delle entrate, come si evince dai prospetti allegati alla relazione;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

- un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
- non sussiste una tendenziale formazione di un disavanzo della gestione corrente e, pertanto, non risulta necessario intervenire mediante applicazione di avanzo nella parte corrente in quanto le previsioni di entrata e le esigenze di spesa, aggiornate in base ai dati effettivi del primo semestre di gestione, sono tali da garantire gli equilibri finanziari alla fine dell'esercizio 2026;
- i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2026 non fanno prevedere alla data odierna, con proiezione dei dati al 31 dicembre 2026 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza;
- la gestione dei residui è conforme alle previsioni;
- la gestione di cassa presenta un equilibrio non negativo;
- è garantito l'equilibrio nella gestione dei servizi per conto terzi;

Dato atto, dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che a seguito dell'intervento proposto di assestamento permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario e che, quindi, i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2026 non fanno prevedere alla data odierna, con proiezione dei dati a fine esercizio 2026 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza;

Richiamato, inoltre, il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e s.m.i. secondo il quale in corso di esercizio o almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio, con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito in fase di redazione del Bilancio di Previsione, si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti;

Dato atto che il principio sopra richiamato trova riscontro nella citata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e, in particolare, nei seguenti allegati:

- All.3 - Composizione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - Bilancio Aggiornato
- All.4 - Prospetto di confronto FCDE a bilancio e aggiornato

i quali rappresentano rispettivamente la composizione aggiornata del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il confronto tra il medesimo calcolato in fase di redazione di bilancio e quello calcolato con i dati aggiornati;

Richiamati i commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) che stabiliscono che in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri

ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

Richiamati:

- l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
- la citata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e, in particolare, il prospetto di verifica degli equilibri che sostanziano, a seguito della variazione di assestamento generale oggetto della presente deliberazione, il conseguimento dell'equilibrio di bilancio W2, come sopra delineato;

Richiamato l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Visti:

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il favorevole parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
- favorevole parere del Revisore del Conto in merito al presente provvedimento ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
- il D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

per tutto quanto esposto nelle premesse le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **Di provvedere** agli adempimenti prescritti dall' art. 193 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio mediante il presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** della relazione tecnica predisposta dal Servizio Finanziario e relativi allegati, acclusi al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che ha messo in evidenza la seguente situazione:

- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione in forma Semplificata (DUPS);
 - non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
 - il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo e coerente rispetto allo stato di realizzazione delle entrate, come si evince dai prospetti allegati alla relazione;
 - la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
 - altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
 - non sussiste una tendenziale formazione di un disavanzo della gestione corrente e, pertanto, non risulta necessario intervenire mediante applicazione di avanzo nella parte corrente in quanto le previsioni di entrata e le esigenze di spesa, aggiornate in base ai dati effettivi del primo semestre di gestione, sono tali da garantire gli equilibri finanziari alla fine dell'esercizio 2026;
 - i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2026 non fanno prevedere alla data odierna, con proiezione dei dati al 31/12/2026 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza;
 - la gestione dei residui è conforme alle previsioni;
 - la gestione di cassa presenta un equilibrio non negativo;
 - è garantito l'equilibrio nella gestione dei servizi per conto terzi;
3. **Di prendere atto** che si rileva il permanere degli equilibri generali di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica dimostrati dal prospetto degli equilibri di bilancio con saldo finale di competenza non negativo, come risulta dai prospetti allegati alla relazione di cui al punto precedente e pertanto non è necessario adottare ulteriori misure di riequilibrio;
4. **Di prendere atto** del regolare andamento dello stato di attuazione dei programmi dell'anno 2026, valutato rispetto alle previsioni del Bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto del DUPS 2026 - 2028, verificando per ogni progetto e programma lo stato di sua realizzazione e affermando che gli interventi ed i programmi sono già attuati o sono comunque in fase di esecuzione;
5. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
6. **Di pubblicare** il presente atto, debitamente esecutivo, nella sezione Trasparenza del Sito Web Istituzionale del Comune.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: GATTI Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/08/2026 al 11/09/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pila, lì 27.08.2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/07/2026

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pila, lì 30.07.2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pila, lì 27.08.2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO